



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO BOCCHINI

Seduta del 09/02/2021

### FATTO

Il caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio ha ad oggetto il rimborso di due Buoni Fruttiferi contraddistinto dalla serie P/Q del valore nominale di Lire 1.000.000 ciascuno emessi rispettivamente il 07.08.1986 e il 03.12.1986, successivamente all'entrata in vigore del DM 13/06/1986.

In particolare il ricorrente insoddisfatto dell'interlocuzione avvenuta nella fase prodromica al ricorso - si rivolge all'Arbitro al quale chiede l'accertamento del suo diritto alla liquidazione secondo quanto riportato a tergo dei titoli stessi.

L'intermediario costituitosi si oppone alle pretese della parte ricorrente in via preliminare:

- il ricorso è irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'ABF; la controversia, infatti, ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione di buoni nell'anno 1986; con sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi ... trova il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto";

- il ricorso proposto è, altresì, inammissibile in quanto non rientrante nella competenza per materia dell'ABF; infatti, i titoli in questione ... sono mezzi della raccolta del risparmio e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale; né varrebbe, in contrario, far riferimento al fatto che la Delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 abbia ricompreso la convenuta tra gli intermediari ... in relazione all'attività di bancoposta; infatti, quanto previsto dalla Delibera del CICR va necessariamente letto in combinato disposto



con le disposizioni della Banca d'Italia che, nel tracciare l'ambito di competenza dell'Arbitro, escludono dallo stesso le fattispecie non assoggettate alle disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario; ne consegue che la convenuta è ricompresa tra gli intermediari di cui alla richiamata Delibera CICR solo con riferimento alle attività di bancoposta, alle quali si applicano le disposizioni del titolo VI, capo I del T.U. bancario, e tra le quali non rientra il collocamento dei buoni ... fruttiferi.

Nel merito, l'intermediario afferma che:

- la serie "Q" è stata istituita con decreto del 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro...;
- ai sensi dell'art. 4 del DM 1986, nelle tabelle allegate allo stesso DM vengono indicati i "saggi" di interesse; i tassi di interesse sino al 20° anno prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto (infatti, l'importo dovuto per ogni bimestre cambia di anno in anno), mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse è sempre il 12%, ma il rendimento è calcolato sulla base dell'interesse semplice (infatti, l'importo ivi indicato è fisso per ogni successivo anno fino al 30°, in quanto dopo il 20° anno non c'è più la capitalizzazione degli interessi);
- l'art. 5 del DM 1986 dispone che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi", ma non dispone che il timbro apposto sul retro del buono riporti (anche) l'importo da corrispondere al sottoscrittore (in tal senso, da ultimo, Tribunale di Venezia, sentenza n. 945 del 19.6.2020);
- con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente "a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]", quindi anche e soprattutto con riferimento alle condizioni economiche previste dal DM 1986 per la serie "Q".

L'intermediario sostiene, quindi, che:

- quale soggetto collocatore dei buoni, ha agito come previsto dal citato art. 5 del DM, apponendo sul modulo cartaceo della precedente serie "P", due timbri: (i) sul fronte del titolo, il timbro recante la lettera di appartenenza della "serie Q/P" e (ii) sul retro del titolo, il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) in sostituzione dei quattro tassi applicabili alla precedente serie "P" (cfr. anche quanto stabilito in materia dal Tribunale di La Spezia con ordinanza del 17.6.2020 R.G. n. 283/2018);
- alla scadenza, ha correttamente offerto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM, ovvero l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986 sino al 20° anno, con interessi composti, e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

L'intermediario aggiunge che la legittimità del suo comportamento è stata riconosciuta in più occasioni da parte dei giudici di merito, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze che, con nota del 15 febbraio 2018 prot. DT 12768 (all. 5), ha così risposto a un reclamo di un sottoscrittore dei Buoni della serie "Q": «nessun dubbio che l'Ufficio ... si sia comportato nel rispetto delle norme di cui sopra, poiché il timbro è stato regolarmente apposto, e lo stesso recava la misura dei nuovi tassi applicabili che erano quelli della serie "Q", così come indicati nelle tabelle allegate al decreto»; precisa che la nota qualifica, tra l'altro, come «aberrante» l'ipotesi per cui su uno stesso Buono gli interessi possano «venir calcolati con riferimento a due serie diverse».

Infine, l'intermediario: - richiama il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 3963/19, Cass. SS. UU. n. 13979/2007), secondo il quale i buoni ... fruttiferi non sono titoli di credito, ma sono titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.;

- rileva che "la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza, non essendo oltretutto in vigore all'epoca dei fatti



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

la normativa della trasparenza contrattuale né bancaria né finanziaria (Tribunale di Milano n. 10105 del 7.11.2019)”;

- afferma che l’asserito affidamento incolpevole del ricorrente è del tutto infondato, in quanto conosceva tutti i tassi di rendimento dei Buoni sottoscritti (dal primo anno sino al 31 dicembre del trentesimo anno) e, comunque, usando la normale diligenza, avrebbero potuto/dovuto conoscere tali tassi, data la pubblicazione del DM 1986 in Gazzetta Ufficiale;

- precisa che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 6 del DM 1986, «Sul montante dei buoni ...fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q»..., maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie “Q”. Per i buoni della serie «P» emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data»

## DIRITTO

La questione sottoposta all’Arbitro concerne le condizioni di rimborso di un buono fruttifero postale appartenenti alla serie “P” rettificata in “Q/P”, emesso successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986.

I buoni postali fruttifero sottoscritto dal ricorrente sono datati rispettivamente 07.08.1986 e 03.12.1986, successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/6/1986; appartiene alla tipologia di buoni stampati sui moduli cartacei della “serie P” e sui quali è stato apposto il timbro recante la dicitura “SERIE Q/P”, conformemente alle indicazioni dell’art. 5 D.M. del 13/6/1986.

Con riferimento ai rendimenti dal 21° al 30° anno, l’orientamento più recente dei Collegi ritiene che gli stessi non siano coperti dal disposto del D.M. ministeriale 13.6.1986 (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 6142/18; Collegio di Torino, decisione n. 12219/18; Collegio di Bari, decisione n. 7783/18).

Va, pertanto, confermato il recente orientamento di questo Arbitro (ABF Napoli, n. 6142/2018; ABF Torino, nn. 2571/2018 e 4868/2017; ABF Roma, n. 8791/2017), secondo cui sussiste il diritto della ricorrente ad ottenere l’applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione (oltreché quello, come modificato dalla stampigliatura successivamente apportata a tergo del buono, per i primi venti anni).

Come affermato anche recentemente dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142/20, che ha fissato il seguente principio di diritto: “A) *Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.*”.

Pertanto, per i bimestri compresi in questo periodo temporale vale quanto indicato nella stampigliatura originaria riportata nel titolo, come richiesto dal ricorrente.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dell’Arbitro bancario finanziario la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all’emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si è ingenerato un legittimo affidamento dei



sottoscrittori nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Quanto al periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, deve osservarsi come la regolamentazione sopravvenuta e persino la stampigliatura apposta sul buono nulla disponga al riguardo, sicché deve considerarsi applicabile la dicitura originariamente apposta sul retro del buono.

Le pregiudiziali eccezioni sollevate dalla convenuta sono prive di pregio. Quella di incompetenza temporale perché il diritto fatto valere con il ricorso è maturato in momento successivo rispetto alla sottoscrizione del titolo e perciò pienamente rientrante nella cognizione di questo Collegio. Quanto alla sollevata eccezione di incompetenza per materia, questo Arbitro si riporta a quanto statuito dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 5676 dell'8/11/2013 *“L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui “Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa “Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta”. E' vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le “controversie” sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie “non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)”, fra cui il “collocamento di prodotti finanziari”. Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce “prodotti finanziari” per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che “per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]”. Raccordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr.art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento”.*

P.Q.M.

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO